



# Comune di San Giovanni Suergiu

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA NUMERO 18 DEL 26/10/2021

## Settore Polizia Locale

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LO SMALTIMENTO DELLA CARCASSA DI N1 CAPO DI DIAVOLO DI MARE (MOBULA MOBULAR).

### LA SINDACA

**Vista** la nota Prot. n° 502 del 24.10.2021 trasmessa dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Base Logistico Operativa Navale (BLON) di Sant’Antioco, pervenuta in data 25.10.2021, ed acquisita al protocollo comunale con il n° 12728-799PL, dalla quale risulta che in data 23.10.2021 è stata accertata la presenza della carcassa in avanzato stato di decomposizione di n° 1 capo di “Diavolo di Mare” (Mobula Mobular), rinvenuta adagiata sulla battigia della spiaggia in località PUNTA Trettu, coordinate geografiche 39°06’57”N – 8°26’20” E in territorio di San Giovanni Suergiu;

**Considerato** che con la summenzionata nota il Comandante del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Base Logistico Operativa Navale (BLON) di Sant’Antioco, Isp. Sup. Sundas Gian Franco, ha richiesto un intervento per il trattamento e lo smaltimento del capo di succitato;

**Visto** il Regolamento CE n. 1069/2009 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 21 OTTOBRE 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

**Considerato** che il capo in oggetto, oramai in avanzato stato di decomposizione, si trova in zona isolata e molto distante da impianti di smaltimento regolarmente autorizzati, che può quindi essere eliminato anche mediante sotterramento in loco, ai sensi dell’ art.19 del suddetto Regolamento;

**Ritenuto** che nel territorio possono rivelarsi le condizioni di cui all’art.3 co. 1. 23 ) nella parte in cui si stabilisce che gli impianti di smaltimento sono talmente distanti che le disposizioni occasionali per la raccolta ed il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerosi rispetto allo smaltimento in loco e che, pertanto, si ritiene così doversi procedere all’applicazione in deroga all’art. 12 con le modalità applicative dell’art.19 del Reg. CE n. 1069/2009 ovvero attraverso l’incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, dei sottoprodotti di origine animale nella misura percentuale stabilita dalla sez.2) del capo III dell’allegato VI del reg. UE n. 142 del 25/02/2011;

**Accertato** che tale procedura non mette in pericolo la salute umana e/o animale e che verrà tutelato l’ambiente e nello specifico le falde acquifere;

**Ritenuto** urgente provvedere in merito, al fine di evitare problemi igienico/sanitari relativi alla decomposizione del suddetto capo di “Diavolo di Mare” (Mobula Mobular);

**Visto** il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.07.1934;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954, n° 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

Di provvedere immediatamente allo smaltimento della carcassa di n° 1 capo di "Diavolo di Mare" (Mobula Mobular) summenzionato. La distruzione potrà avvenire tramite incenerimento presso un impianto specializzato di trattamento nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento CE n°1069/2009 oppure tramite interrimento in un sito idoneo ubicato nei pressi del luogo di ritrovamento sopra citato, seguendo le istruzioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario, Sanità animale, dell'Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna di Carbonia. Si precisa che qualora la distruzione e la eliminazione avvenisse tramite interrimento, le carcasse, il materiale e i rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere smaltiti in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire che i carnivori possano accedere ai suddetti resti e previo cospargimento di sostanze disinfettanti;

## DEMANDA

All' Ufficio Tecnico Comunale di attuare tutte le operazioni necessarie all'adempimento della presente Ordinanza.

Agli organi della ATS Sardegna - A.S.L. n° 7 - Carbonia e agli Agenti della Forza Pubblica, la vigilanza sull'esecuzione di quanto disposto con il presente atto;

## INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

## DISPONE

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ufficio Tecnico Comunale                           | Sede       |
| 2. ATS Sardegna - ASSL di Carbonia, Sanità Animale    | Carbonia   |
| 3. Provincia Sud Sardegna / Settore Ambiente          | Carbonia   |
| 4. Comando Stazione Carabinieri                       | Sede       |
| 5. Comando Polizia Locale                             | Sede       |
| 6. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale          | S. Antioco |
| 7. Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera | Portoscuso |

Dalla Residenza Municipale,

26.10.2021

Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**La Sindaca**  
F.to Dott.ssa Elvira USAI